

DCO 346/2014/R/GAS

***Riforma degli obblighi di separazione
funzionale per il settore dell'energia
elettrica e del gas
- Primi orientamenti-***

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 29 settembre 2014

PREMESSA

Anigas formula le proprie osservazioni ai primi orientamenti delineati nel documento di consultazione (di seguito anche DCO) 346/2014/R/GAS sulla riforma degli obblighi di separazione funzionale per quanto concerne il settore gas.

OSSERVAZIONI GENERALI

I primi orientamenti posti in consultazione dall'Autorità con il DCO 346/14 delineano una profonda riforma della disciplina dell'*unbundling* funzionale e introducono obblighi e vincoli gestionali di portata rilevante per le aziende del settore. La riforma che l'Autorità intende implementare sembrerebbe interessare tutto il comparto, con impatti non trascurabili anche sulle attività commerciali.

In linea generale, il tema dell'*unbundling* funzionale pone due aspetti in primo piano:

- ha l'obiettivo unico e prioritario di garantire una gestione dell'infrastruttura che rispetti i principi di indipendenza, di accesso non discriminatorio e di divieto di sussidi incrociati;
- si tratta di per sé di una disciplina che ha un forte impatto sull'organizzazione aziendale e sulla gestione delle procedure interne decisionali.

Una riforma degli obblighi di separazione funzionale dovrebbe quindi:

- essere strettamente orientata alla realizzazione del suddetto obiettivo, limitando – nell'ottica dell'efficacia della regolazione – i riflessi organizzativi sugli assetti aziendali e i relativi costi che si generano;
- coordinarsi – anche sotto il profilo delle tempistiche – con la riforma della distribuzione del gas; che porterà a una radicale revisione degli assetti societari legata all'avvio delle prossime gare d'ambito.

In altri termini, i nuovi obblighi di separazione che si intendono introdurre dovrebbero tenere conto dello scenario attuale e prossimo futuro e dovrebbero essere direttamente collegati e funzionali alla gestione indipendente dell'infrastruttura. In quest'ottica, l'introduzione di obblighi che non garantiscono maggiore indipendenza o che perseguano obiettivi

diversi da quelli propri dell'*unbundling* dovrebbero essere rivisti, avendo cura di minimizzare l'impatto sull'organizzazione aziendale, operativa e sulla *governance* stessa delle imprese.

Premesse tali considerazioni generali, gli orientamenti oggetto della consultazione sono sicuramente apprezzabili laddove emerge l'intento di semplificare la disciplina e i relativi aspetti gestionali.

In particolare, si condivide:

- la previsione di un raccordo tra le disposizioni in materia di certificazione dei sistemi di trasporto e quelle in materia di separazione funzionale, con contestuale superamento dell'attuale differenziazione nelle modalità di trasmissione delle comunicazioni, (previsione di un unico canale telematico);
- l'equiparazione delle reti di trasporto regionale alle reti di distribuzione con più di 100.000 clienti allacciati ai fini della applicazione delle regole di unbundling funzionale;
- l'applicazione differenziata delle regole di separazione funzionale sulla base della dimensione delle imprese di distribuzione (driver 100.000 clienti allacciati); andrebbe tuttavia chiarito quale disciplina applicare nei confronti di un distributore gas con meno di 100.000 che svolge anche attività di distribuzione elettrica con più di 100.000 clienti finali e viceversa.

Si riscontrano invece alcune prime perplessità rispetto ad altri profili di seguito evidenziati.

Definizione di Impresa Verticalmente Integrata (IVI):. Si ritiene che la nozione di IVI debba essere ricondotta/traslata a livello di gestore indipendente, al fine di garantire maggiormente la neutralità nella gestione delle *essential facilities*.

Inoltre non si condivide l'interpretazione estensiva della definizione legislativa di IVI che amplia il perimetro delle imprese coinvolte nella disciplina.

Attività rilevanti ai fini dell'*unbundling*: è previsto che gli obblighi di separazione funzionale debbano assicurare l'indipendenza del gestore non solo nei settori di energia elettrica e gas ma anche in tutti gli altri settori in cui opera l'impresa verticalmente integrata. Si tratta di un ampliamento del perimetro di applicazione degli obblighi di separazione che impone vincoli gestionali onerosi e una riorganizzazione dell'assetto societario rilevanti, con costi ulteriori a carico delle aziende. Si ritiene necessario riflettere su

tale orientamento, anche alla luce di quanto previsto dal dettato normativo.

Ampliamento delle figure rilevanti ai fini del rispetto del requisito di indipendenza del gestore: queste arriveranno a comprendere non solo le figure apicali ma anche il cosiddetto “*operational middle management*”, includendo quanto meno tutte le posizioni dirigenziali. Anche tale revisione della disciplina ha un forte impatto sull’organizzazione aziendale e sui relativi costi. Per questo motivo tale ampliamento richiede un’attenta riflessione, valutando quanto incida concretamente sulla neutralità e l’indipendenza del gestore.

Adeguamento dello statuto societario e delle procure: si esprimono analoghe perplessità legate ai costi che tali attività pongono a carico delle aziende.

Separazione della politica di comunicazione e del marchio: rispetto a tale disciplina si ravvisano perplessità con riferimento ai seguenti punti:

- Le proposte avanzate hanno un forte impatto sia sul versante dei costi sia sul versante delle tempistiche di attuazione: l’introduzione di nuovi obblighi e dei relativi costi vanno valutate alla luce dell’obiettivo di neutralità che si intende perseguire. Al tempo stesso, i nuovi obblighi richiedono comunque una congrua tempistica di attuazione: si auspica infatti che, nel recepimento di quanto previsto dalle direttive comunitarie, l’Autorità prenda in considerazione il fatto che l’adeguamento a tale normativa comporta notevoli impatti per gli operatori, e preveda pertanto che il piano di implementazione sia in linea con le necessità tecniche ed economiche dei soggetti interessati;
- la consultazione prevede cenni in merito all’opportunità che sia l’attività di vendita – e non solo il gestore – ad assumere una nuova politica di comunicazione e di marchio. Rispetto a tale punto si ritiene opportuno tenere conto del fatto che il d.lgs. 93/11, in linea con quanto previsto dalle normative comunitarie, richiede espressamente al solo gestore di adeguare la propria politica e marchio. Va infatti considerato che la revisione della propria politica di comunicazione da parte del venditore ha un forte impatto sul piano dei costi ma soprattutto nei rapporti con il cliente finale. Inoltre non si condivide l’impostazione in base alla quale vi debba essere un legame tra conservazione del marchio da parte del venditore e necessità di mantenere le diverse tutele – compresa quella di prezzo – nei confronti del consumatore. Anche sotto tale profilo si ritiene necessario conservare la stretta correlazione tra gli obblighi previsti e l’obiettivo di garantire la neutralità della gestione della infrastruttura.

Trattamento delle informazioni riservate: relativamente alla proposta di riconoscere i costi informatici legati alla messa a disposizione delle informazioni commercialmente sensibili, sarebbe impossibile controllare in maniera specifica gli investimenti realizzati esclusivamente per l'adeguamento dei sistemi informativi dedicati alla gestione dei processi in esame visto che lo sviluppo e l'adeguamento dei sistemi informativi è normalmente indirizzato a migliorare il sistema e quindi il funzionamento di diversi processi. Si ritiene inoltre opportuno precisare che lo sviluppo del SII debba tenere in debita considerazione gli investimenti realizzati e gli sforzi compiuti negli ultimi anni da tutti gli operatori in termini di standardizzazione dei flussi di comunicazione, anche rispetto alle disposizioni europee. Nel settore del gas tali standard sono peraltro già numerosi ed altri attualmente in corso di completamento.

Infine si rileva la necessità di chiarire il concetto di “informazione commercialmente sensibile”, elencando in maniera esaustiva le tipologie di informazioni rientranti nel perimetro, al fine di agevolare una loro efficace identificazione da parte dei gestori coinvolti.

OSSERVAZIONI AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Definizione di impresa verticalmente integrata

S2. Osservazioni in merito alla definizione di impresa verticalmente integrata

Non si condivide la nuova riformulazione della definizione di impresa verticalmente integrata. Si ritiene che la nozione di IVI debba essere ricondotta/traslata a livello di gestore indipendente, al fine di garantire maggiormente la neutralità nella gestione delle *essential facilities*.

Inoltre non si condivide l'interpretazione estensiva della definizione legislativa di IVI che amplia il perimetro delle imprese coinvolte nella disciplina.

Separazione dei gestori di sistemi di trasporto gas

S3. Osservazioni in merito alla necessità di raccordo sopra illustrata tra le disposizioni in materia di certificazione e in materia di separazione funzionale.

S4. Si condivide l'opportunità di un'unica raccolta telematica per l'invio delle informazioni relative alle procedure di certificazione e agli adempimenti di separazione funzionale?

S5. Vi sono altre criticità da rilevare in merito alle comunicazioni cui sono tenuti i gestori di sistemi di trasmissione dell'energia elettrica e del gas naturale?

Non si rilevano criticità sul raccordo tra le disposizioni in materia di certificazione e in materia di separazione funzionale.

Si condivide il superamento dell'attuale differenziazione nelle modalità di trasmissione delle comunicazioni, attraverso la previsione di un unico canale telematico. Da un punto di vista operativo, si segnala che tale canale dovrà consentire la trasmissione di documentazione di 'dimensione' rilevante.

Obblighi di separazione per le imprese di trasporto regionale di gas naturale

S6. Osservazioni in merito alla separazione funzionale delle imprese che gestiscono reti di trasporto regionale

Si condivide la proposta di equiparare le reti di trasporto regionale alle reti di distribuzione con più di 100.000 clienti allacciati ai fini dell'applicazione delle regole di unbundling funzionale.

Separazione funzionale dei gestori di sistemi di distribuzione del gas naturale

S7. Osservazioni in merito all'applicazione delle regole di separazione funzionale in maniera differenziata per le imprese di distribuzione sulla base delle loro dimensione, in conformità al dettato del D.lgs. n. 93/11.

S8 Osservazioni in merito ai requisiti di indipendenza decisionale e organizzativa previsti per le imprese di distribuzione del gas naturale con meno di 100.000 clienti allacciati.

Si condivide l'applicazione differenziata delle regole di separazione funzionale sulla base delle loro dimensione delle imprese di distribuzione (driver 100.000 clienti allacciati).

Andrebbe tuttavia chiarito quale disciplina applicare nei confronti di un distributore gas con meno di 100.000 che svolge anche attività di distribuzione elettrica con più di 100.000 clienti finali e viceversa.

Obblighi di separazione funzionale per i gestori di sistemi di distribuzione del gas naturale con più di 100.000 clienti allacciati

Indipendenza e poteri dei gestori

S9 Osservazioni in merito ai requisiti di indipendenza dei gestori di distribuzione del gas naturale con più di 100.000 clienti allacciati.

S10 Vi sono ulteriori fattispecie che possano compromettere l'indipendenza dei componenti del gestore e dei responsabili della gestione di questo?

Si rileva come l'estensione al c.d. "operational middle management" del personale soggetto al requisito di indipendenza costituisca una proposta fortemente impattante sull'organizzazione aziendale e sui relativi costi. Per questo motivo tale ampliamento richiede un'attenta riflessione, valutando quanto incida concretamente sulla neutralità e l'indipendenza del gestore.

S11 Si condivide l'opportunità di integrare lo statuto societario del gestore con gli obblighi di separazione funzionale previsti dalla normativa primaria e dalla regolazione dell'Autorità?

Si esprimono le stesse perplessità di cui sopra.

Programma di adempimenti

S12 Osservazioni in merito ai requisiti di indipendenza per il responsabile della conformità.

S13 Si condivide l'opportunità di individuare linee guida non vincolanti in relazione al contenuto del programma di adempimenti?

Si condivide la proposta di prevedere l'obbligo di aggiornamento annuale del programma.

S14 Si condivide la previsione di aggiornamento almeno annuale del programma di adempimenti?

S15 Si condivide la possibilità di attivare modelli di self-auditing e con quali modalità? Si forniscano proposte dettagliate e motivate.

Si condivide la possibilità di attivare modelli di *self auditing*.

Separazione funzionale dei gestori di sistemi di distribuzione dell'energia elettrica

S16 Osservazioni in merito alla separazione funzionale dei gestori di sistemi di distribuzione elettrica

Si esprimono preoccupazioni circa l'applicazione anche al gas delle considerazioni contenute al paragrafo 10.12 sulla separazione funzionale dei gestori di sistemi di distribuzione dell'energia elettrica.

Applicazione della disciplina alle imprese di distribuzione operanti nelle Province autonome di Trento e Bolzano

S17 Osservazioni in merito all'obbligo di assoggettamento alle regole di separazione funzionale per le imprese di distribuzione operanti nelle province autonome di Trento e Bolzano

Si condivide la proposta.

La separazione della politica di comunicazione e di marchio nella distribuzione del gas naturale

S18 Osservazioni in relazione agli orientamenti esposti in materia di separazione del marchio e di politica di comunicazione per i gestori dei sistemi di distribuzione del gas naturale

S19 Osservazioni in merito alle considerazioni relative all'individuazione del soggetto chiamato ad attuare gli obblighi di separazione di politica di comunicazione e del marchio

Le proposte avanzate hanno un forte impatto sia sul versante dei costi sia sul versante delle tempistiche di attuazione: l'introduzione di nuovi obblighi e dei relativi costi va valutata alla luce dell'obiettivo di neutralità che si intende perseguire. Al tempo stesso, i nuovi obblighi richiedono comunque una congrua tempistica di attuazione.

Si rimanda a quanto già definito nelle osservazioni generali.

Trattamento delle informazioni riservate

S20 Osservazioni in merito al trattamento delle informazioni riservate per i gestori dei sistemi di distribuzione

S21 Quali sono le possibili modalità di implementazione di un'interfaccia unica per l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili e le eventuali criticità per la sua integrazione con il SII?

Si rimanda a quanto già definito nelle osservazioni generali.